SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 87**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 14 aprile 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

LEGGI COSTITUZIONALI

LEGGE COSTITUZIONALE 12 aprile 1989, n. 3.

Modifiche ed integrazioni alla legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, concernente la durata in carica dell'assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia. Modifica allo statuto speciale per la Valle d'Aosta.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato;

Nessuna richiesta di referendum costituzionale è stata presentata;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge costituzionale:

Art. 1.

1. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 3 dello statuto della regione siciliana, già sostituiti dall'articolo 1 della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, sono sostituiti dai seguenti:

«L'assemblea regionale è eletta per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

Le elezioni della nuova assemblea regionale sono indette dal presidente della regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.

Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

La nuova assemblea si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della regione in carica.

I deputati regionali rappresentano l'intera regione».

Art. 2.

1. L'articolo 18 dello statuto speciale per la Sardegna ed i primi tre commi dell'articolo 14 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, sostituiti dall'articolo 2 della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, sono sostituiti dalle seguenti disposizioni:

«Il consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

Le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal presidente della giunta regionale e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.

Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

Il nuovo consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della giunta regionale in carica».

Art. 3.

1. Il primo comma dell'articolo 16 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta è sostituito dal seguente:

«Il consiglio della Valle è composto di trentacinque consiglieri, eletti a suffragio universale, uguale, diretto e segreto secondo le norme stabilite con legge regionale adottata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati».

Art. 4.

1. L'articolo 18 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, sostituito dall'articolo 2 della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, è sostituito dal seguente:

«Art. 18. — Il consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

Le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal presidente della giunta regionale e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.

Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

Il nuovo consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della giunta regionale in carica».

2. Quando, in applicazione dell'articolo 126 della Costituzione, la data per la rinnovazione del consiglio regionale dovesse cadere nel periodo tra il 15 novembre ed il 31 marzo, la stessa verrà spostata al periodo compreso fra il 15 aprile e il 15 maggio successivi.

Art. 5.

1. L'articolo 27 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, già articolo 21 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sostituito dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, è sostituito dal seguente:

«Art. 27. — Il consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

La sua attività si svolge in due sessioni di eguale durata tenute ciascuna ed alternativamente nelle città di Trento e Bolzano.

Le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal presidente della giunta regionale e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al primo comma.

Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

Il nuovo consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della giunta regionale in carica».

Art. 6.

1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 1, 2, 4 e 5 si applicano rispettivamente all'assemblea regionale siciliana, ai consigli regionali della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia, al consiglio regionale della Valle d'Aosta e al consiglio regionale del Trentino-Alto Adige che siano in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale.

Art. 7.

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, successiva alla sua promulgazione.

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 aprile 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

La preventiva pubblicazione del testo della presente legge costituzionale, prevista dall'art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 8 dell'11 gennaio 1989

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1.

Il testo vigente dall'art. 3 dello statuto della regione siciliana (approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455), modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1 (Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia) e da ultimo modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 3. — L'assemblea regionale è costituita di novanta deputati eletti nella regione a suffragio universale diretto e segreto, secondo la legge emanata dall'assemblea regionale in base ai principi fissati dalla Costituente in materia di elezioni politiche.

L'assemblea regionale è eletta per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

Le elezioni della nuova assemblea regionale sono indette dal presidente della regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.

Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

La nuova assemblea si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della regione in carica.

I deputati regionali rappresentano l'intera regione.

La nuova assemblea si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della regione in carica.

I deputati regionali rappresentano l'intera regione».

Nota all'art. 2:

Il testo vigente dell'art. 14 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), come modificato dall'art. 2 della legge costituzionale n. 1/1972 e da ultimo come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«*Art. 14. — Il consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.*

Le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal presidente della giunta regionale e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.

Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

Il nuovo consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della giunta regionale in carica.

La presidenza provvisoria del nuovo consiglio regionale è assunta dal consigliere più anziano di età fra i presenti; i due consiglieri più giovani fungono da segretari»

Nota all'art. 3:

Il testo vigente dell'art. 16 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta (approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«*Art. 16. — Il consiglio della Valle è composto di trentacinque consiglieri, eletti a suffragio universale, uguale, diretto e segreto secondo le norme stabilite con legge regionale adottata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati».*

Per l'esercizio del diritto elettorale attivo può essere stabilito il requisito della residenza nel territorio della regione per un periodo non superiore a un anno, e per l'eleggibilità quello della nascita o della residenza per un periodo non superiore a tre anni».

Nota all'art. 4:

L'art. 126 della Costituzione dispone quanto segue:

«Art. 126. — Il consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazoni di legge, o non corrisponda all'invito del Governo di sostituire la giunta o il presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.

Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Col decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre cittadini eleggibili al consiglio regionale che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo consiglio»

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1714):

Presentato dall'on. CAVERI ed altri il 20 ottobre 1987.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 23 novembre 1987.

Esaminato dalla I commissione il 25 novembre 1987, 2 dicembre 1987.

Esaminato in aula il 3 dicembre 1987.

Camera dei deputati (atto n. 1714-*ter*: stralcio degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 del disegno di legge n. 1714, deliberato dall'aula il 3 dicembre 1987):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 3 dicembre 1987.

Esaminato dalla I commissione il 3 dicembre 1987.

Esaminato in aula il 15 dicembre 1987 e approvato il 17 dicembre 1987.

Senato della Repubblica (atto n. 734):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 19 dicembre 1987.

Esaminato dalla 1ª commissione il 21 dicembre 1987.

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 21 dicembre 1987.

Camera dei deputati (atto n. 1714-*ter*/B):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, l'11 gennaio 1988.

Esaminato dalla I commissione il 13 gennaio 1988 e approvato il 14 gennaio 1988 (prima deliberazione).

Senato della Repubblica (atto n. 734/B):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 2 febbraio 1988.

Esaminato dalla 1ª commissione il 20 aprile 1988.

Relazione scritta annunciata il 4 ottobre 1988 (atto n. 734/C - relatore sen. ELIA).

Esaminato in aula e approvato il 5 ottobre 1988.

Camera dei deputati (atto n. 1714-*ter*/D):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 18 ottobre 1988.

Esaminato dalla I commissione il 9 novembre 1988.

Relazione scritta annunciata il 14 novembre 1988 (atto n. 1714-*ter*/E - relatore on. CAVERI).

Esaminato in aula il 12 dicembre 1988 e approvato il 21 dicembre 1988 (seconda deliberazione).

89G0155

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 591 a 594 relativi alla scuola di specializzazione in biologia clinica (facoltà di medicina e chirurgia) che muta denominazione in biochimica e chimica clinica sono sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI

Scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica prima facoltà di medicina e chirurgia

Art. 591. — È istituita la scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica presso l'Università degli studi di Napoli.

La scuola ha lo scopo di offrire una qualificazione scientifica e professionale ai laureati che intendono dedicarsi alle discipline biochimiche e chimico-cliniche con indirizzo diagnostico e analitico di laboratorio.

Attesa la diversa provenienza degli specializzandi secondo quanto precisato dal successivo art. 4, e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della biochimica e chimica clinica, la scuola si articola negli indirizzi:

a) diagnostico;

b) biochimico e chimico analitico.

La scuola rilascia i titoli di specialista in biochimica e chimica clinica ad indirizzo diagnostico ed in biochimica e chimica clinica ad indirizzo biochimico e chimico analitico.

Art. 592. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare il massimo di quindici iscritti per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta specializzandi.

Art. 593. — Ai sensi delle norme generali concorrono al funzionamento della scuola la prima facoltà di medicina e chirurgia con gli istituti di:
1) chimica e chimica biologica;
2) biochimica delle macromolecole.

Art. 594. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione a:

a) biochimica e chimica clinica, indirizzo diagnostico, i laureati in medicina e chirurgia;

b) biochimica e chimica clinica, indirizzo biochimico-chimico analitico, i laureati in medicina e chirurgia, scienze biologiche, scienze naturali, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche, chimica.

Per l'iscrizione alla scuola (indirizzo diagnostico) è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 595. — La scuola comprende:

otto aree di insegnamento e tirocini professionali per l'indirizzo diagnostico:
a) biochimica generale;
b) biochimica e genetica molecolare;
c) biochimica e chimica analitico-strumentale;
d) metodologia e tecnologia di laboratorio;
e) biochimica e diagnostica biochimica prenatale;
f) biochimica clinica e biochimica diagnostica di laboratorio;
g) immunologia e microbiologia diagnostiche;
h) biometria;

otto aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo biochimico analitico:
i) biochimica generale;
l) biochimica e genetica molecolare;
m) biochimica e chimica analitico-strumentale;
n) metodologia e tecnologia di laboratorio;
o) morfologia e fisiopatologia umana;
p) biochimica clinica ed applicata;
q) immunologia applicata;
r) biometria.

Art. 596. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Biochimica generale:
biochimica dinamica;
biochimica dei tessuti e degli organi.

b) Biochimica e genetica molecolare:
biologia molecolare;
ingegneria genetica.

c) Biochimica e chimica analitico-strumentale:
biochimica e chimica analitico-strumentale I con esercitazioni;
biochimica e chimica analitico-strumentale II con esercitazioni;
metodologia e tecnologia dei prelevamenti.

d) Metodologia e tecnologia di laboratorio:
metodologia e tecnica dei prelevamenti;
organizzazione di laboratorio ed automazione;
metodologia e tecnica della gestione di laboratorio;
prospettive diagnostiche delle tecnologie biochimiche e chimiche emergenti;
elementi di legislazione sanitaria e norme di sicurezza.

e) Biochimica e diagnostica biochimica prenatale:
biochimica embrionale e fetale;
diagnostica biochimica prenatale e citogenetica.

f) Biochimica clinica e biochimica diagnostica di laboratorio:
biochimica ematologica;
biochimica patologica;
citologia ed ematologia diagnostica;
biochimica diagnostica degli ormoni;
chimica clinica diagnostica;
enzimologia clinica;
profili biochimici diagnostici;
biochimica clinica dei farmaci e dei veleni;
biochimica diagnostica oncologica.

g) Immunologia e microbiologia diagnostiche:
microbiologia diagnostica;
immunologia diagnostica.

h) Biometria:
biometria e statistica sanitaria.

i) Biochimica generale:
chimica fisica dei sistemi biologici;
biochimica generale;
biochimica applicata con esercitazioni;
biochimica dinamica;
biochimica dei tessuti e degli organi.

l) Biochimica e genetica molecolare:
biochimica molecolare e ingegneria genetica.

m) Biochimica e chimica analitico-strumentale:
elementi di chimica analitica e di analisi strumentale;
biochimica e chimica analitico-strumentale.

n) Metodologia e tecnologia di laboratorio:
raccolta, conservazione e trattamento dei campioni biologici;
l'automazione e l'informatica in chimica clinica;
tecnologie biochimiche e chimiche emergenti;
elementi di legislazione sanitaria e norme di sicurezza;
organizzazione dei laboratori ed automazione.

o) Morfologia e fisiopatologia umane:
(*) elementi di morfologia e fisiopatologia generale e cellulare;
(*) elementi di patologia generale;
istituzioni di fisiopatologia.

p) Biochimica clinica ed applicata:
chimica clinica I con esercitazioni;
enzimologia clinica;
biochimica endocrinologica;
biochimica ematologica;
chimica clinica II con esercitazioni;
profili biochimici;
dosaggi enzimatici;
farmaci e veleni;
tecniche radioisotopiche in laboratorio;
analisi farmacologiche e tossicologiche;
chimica clinica comparata.

q) Immunologia applicata;
immunologia e tecniche immunologiche.

r) Biometria:
(*) elementi di matematica;
biometria.

(*) Insegnamenti la cui obbligatorietà è differenziata in dipendenza della laurea.

Art. 597. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune a tutti gli studenti ed in un'attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico applicativo rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali.

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

INDIRIZZO DIAGNOSTICO

1° Anno:

Biochimica generale (ore 50):
biochimica dinamica ore 50

Biochimica e genetica molecolare (ore 80):
biologia molecolare » 40
ingegneria genetica » 40

Biometria (ore 60):
biometria e statistica sanitaria » 60

Biochimica e chimica analitico-strumentale (ore 150):
biochimica e chimica analitico-strumentale I con esercitazioni. » 150

Metodologia e tecnologia di laboratorio (ore 60):
metodologia e tecniche di prelevamenti » 60

Area elettiva: ore 400.

2° Anno:

Biochimica generale (ore 40):
biochimica dei tessuti e degli organi ore 40

Biochimica clinica e biochimica diagnostica di laboratorio (ore 180):
biochimica ematologica ore 60
biochimica patologica » 60
citologia ed ematologia diagnostica » 60

Immunologia e microbiologia diagnostiche (ore 60):
microbiologia diagnostica. » 60

Biochimica e chimica analitico-strumentale (ore 120):
biochimica e chimica analitico-strumentale II con esercitazioni » 120

Area elettiva: ore 400.

3° Anno:

Biochimica e diagnostica biochimica prenatale (ore 50):
biochimica embrionale e fetale ore 50

Biochimica clinica e biochimica diagnostica di laboratorio (ore 240):
biochimica diagnostica degli ormoni » 80
chimica clinica diagnostica » 80
enzimologia clinica » 80

Immunologia e microbiologia diagnostiche (ore 80):
immunologia diagnostica » 80

Metodologia e tecnologia di laboratorio (ore 30):
organizzazione di laboratorio e automazione. » 30

Area elettiva: ore 400.

4° Anno:

Biochimica clinica e biochimica diagnostica di laboratorio (ore 240):
profili biochimici diagnostici ore 80
biochimica chimica dei farmaci e dei veleni » 80
biochimica diagnostica oncologica » 80

Metodologia e tecnologia di laboratorio (ore 80):
metodologia e tecnica della gestione di laboratorio » 30
prospettive diagnostiche delle tecnologie biochimiche e chimiche emergenti » 30
elementi di legislazione sanitaria e norme di sicurezza » 20

Biochimica e diagnostica biochimica prenatale (ore 80):
diagnostica biochimica prenatale e citogenetica. » 80

Area elettiva: ore 400.

INDIRIZZO BIOCHIMICO E CHIMICO ANALITICO

1° Anno:

Biochimica e chimica analitico-strumentale (ore 60):
elementi di chimica analitica e di analisi strumentale (obbligatorio per i laureati in scienze biologiche, medicina e chirurgia) ore 60

Biometria (ore 80):
elementi di matematica (obbligatorio per i laureati in farmacia, medicina e chirurgia) » 40
biometria » 40

Morfologia e fisiopatologia umane (ore 100):
elementi di morfologia e fisiologia cellulare e generale (obbligatorio per i laureati in chimica, chimica e tecnologia farmaceutiche » 40
elementi di patologia generale (obbligatorio per i laureati in chimica, scienze biologiche, farmacia) » 60

Biochimica generale (ore 160):
chimica fisica dei sistemi biologici » 50
biochimica generale » 50
biochimica applicata con esercitazioni » 60

Area elettiva: ore 400.

2° Anno:

Biochimica generale (ore 40):
biochimica dinamica. ore 40

Biochimica e chimica analitico-strumentale (ore 105):
biochimica e chimica analitico-strumentale » 105

Biochimica e genetica molecolare (ore 50):
biologia molecolare e ingegneria genetica » 50

Biochimica clinica ed applicata (ore 105):
chimica clinica I con esercitazioni. » 105

Morfologia e fisiopatologia umane (ore 60):
istituzioni di fisiopatologia » 60

Metodologia e tecnologia di laboratorio (ore 40):
raccolta, conservazione e trattamento dei campioni biologici » 40

Area elettiva: ore 400.

3° Anno:

Biochimica generale (ore 40):
biochimica dei tessuti e degli organi ore 40

Immunologia applicata (ore 60):
immunologia e tecniche immunochimiche . . . . » 60

Biochimica clinica ed applicata (ore 300):
enzimologia clinica . . . . ore 60
biochimica endocrinologica. . . . » 60
biochimica ematologica . . . . » 60
chimica clinica II con esercitazioni » 120

Area elettiva: ore 400.

4° Anno:

Biochimica clinica ed applicata (ore 270):
profili biochimici ore 90
analisi farmacologiche e tossicologiche . . . . » 90
chimica clinica comparata » 90

Metodologia e tecnologia di laboratorio (ore 130):
l'automazione e l'informatica in chimica clinica » 50
tecnologie biochimiche e chimiche emergenti » 40
elementi di legislazione sanitaria e norme di sicurezza » 20
organizzazione di laboratori e automazione » 20

Area elettiva: ore 400.

Art. 598. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

biochimica clinica, ematologia di laboratorio, microbiologia nonché gli istituti nel campo delle scienze biologiche della prima facoltà di medicina.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 2.

Gli articoli da 677 a 686 relativi alla scuola di specializzazione in urologia (prima facoltà di medicina e chirurgia) sono sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI

Scuola di specializzazione in urologia prima facoltà di medicina e chirurgia

Art. 677. — È istituita la scuola di specializzazione in urologia presso l'Università degli studi di Napoli.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali in campo urologico e di chirurgia urologica.

La scuola rilascia il titolo di specialista in urologia.

Art. 678. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in tre per ciascun anno di corso, per un totale di quindici specializzandi.

Art. 679. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la prima facoltà di medicina e chirurgia con l'istituto di patologia chirurgica e propedeutica clinica.

Art. 680. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 681. — La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfologica;
b) fisiopatologica e farmacologica;
c) diagnostica;
d) clinica;
e) procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile;
f) specialità affini.

Art. 682. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfologica:

anatomia sistematica e topografica dell'apparato urinario e genitale maschile;
istologia ed embriologia dell'apparato urinario e genitale maschile;
anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale maschile.

b) Fisiopatologica e farmacologica:

fisiologia dell'apparato urinario e genitale maschile;
farmacoterapia delle affezioni urogenitali;
anestesia e trattamento pre e post operatorio del malato urologico;
patologia dell'apparato urinario e genitale maschile.

c) Diagnostica:

semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato urinario e genitale maschile;

diagnostica per immagini dell'apparato urinario e genitale maschile;

microbiologia e microbiologica clinica:

anatomia e istologia patologica dell'apparato urinario e genitale maschile.

d) Clinica:

clinica urologica;

andrologia;

oncologia clinica (terapie integrate nelle neoplasie dell'apparato urinario e genitale maschile);

nefrologia chirurgica;

patologia e clinica urologica infantile;

urologia ginecologica;

neuro-urologia e urodinamica.

e) Procedimenti chirurgici sull'apparato urinario genitale maschile:

procedimenti di chirurgia endoscopica;

interventi e procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile.

f) Specialità affini:

dermatologia e venereologia:

chirurgia dell'intestino;

chirurgia vascolare;

nefropatie mediche.

Art. 683. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocentto ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) e di una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfologica (ore 50):
anatomia sistematica e topografica dell'apparato urinario e genitale maschile ore 25
istologia ed embriologia dell'apparato urinario e genitale maschile » 25

Fisiopatologica e farmacologica (ore 25):
fisiologia dell'apparato urinario e genitale maschile » 25

Diagnostica (ore 325):
semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato urinario e genitale maschile » 300
microbiologia e microbiologia clinica » 25

Monte ore elettivo ore 400.

2° Anno:

Morfologica (ore 50):

anatomia e chirurgia dell'apparato urinario e genitale maschile	ore	50

Diagnostica (ore 150):

semeiotica funzionale strumentale dell'apparato urinario e genitale maschile	»	100
diagnostica per immagini dell'apparato urinario e genitale maschile	»	50

Specialità affini (ore 50):

nefropatie mediche	»	50

Fisiopatologica e farmacologica (ore 150):

patologia dell'apparato urinario e genitale maschile	»	150

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Fisiopatologica e farmacologica (ore 300):

patologia dell'apparato urinario e genitale maschile	ore	250
farmacoterapia delle affezioni urogenitali	»	25
anestesia e trattamento pre e post operatorio del malato urologico	»	25

Diagnostica (ore 50):

diagnostica per immagini dell'apparato urinario e genitale maschile	»	50

Clinica (ore 25):

andrologia	»	25

Specialità affini (ore 25):

dermatologia e venereologia	»	25

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Diagnostica (ore 75):

anatomia e istologia patologica dell'apparato urinario e genitale maschile	ore	75

Procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile (ore 100):

procedimenti di chirurgia endoscopica	»	50
interventi e procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile	»	50

Clinica (ore 225):

clinica urologica	»	125
nefrologia chirugica	»	25
urologia ginecologica	ore	25
neuro-urologia e urodinamica	»	25
oncologia clinica	»	25

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno:

Clinica (ore 250):

clinica urologica	ore	200
patologia e clinica urologica infantile	»	50

Procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile (ore 100):

procedimenti di chirurgia endoscopica	»	50
interventi e procedimenti chirurgici sull'apparato urinario e genitale maschile	»	50

Specialità affini (ore 50):

chirurgia dell'intestino	»	25
chirurgia vascolare	»	25

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 684. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti, divisioni, ambulatori, laboratori:

istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 3.

Dopo l'art. 700 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in foniatria, afferente alla prima facoltà di medicina e chirurgia.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI

Scuola di specializzazione in foniatria
prima facoltà di medicina e chirurgia

Art. 701. — È istituita la scuola di specializzazione in foniatria presso l'Università degli studi di Napoli.

La scuola ha lo scopo di insegnare ed approfondire gli studi nel campo della foniatria e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in foniatria.

La scuola rilascia il titolo di specialista in foniatria.

Art. 702. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinati in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di sedici specializzandi.

Art. 703. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia e l'istituto di clinica otorinolaringoiatrica.

Art. 704. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 705. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) area delle scienze basiche fisiche;

b) area delle scienze basiche biologiche;

c) area diagnostica;

d) area clinica;

e) area terapeutica;

f) area delle scienze correlate;

g) area di medicina legale sociale.

Art. 706. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Area delle scienze basiche fisiche:

informatica medica e strumentazione biomedica;

fisica acustica;

tecniche di analisi della voce.

b) Area delle scienze basiche biologiche:

anatomia dei sistemi uditivo e fonatorio;

fisiologia dei sistemi uditivo e fonatorio;

fonetica ed elementi di linguistica;

psicologia I;

psicologia II.

c) Area diagnostica:

semeiotica foniatrica I;

semeiotica foniatrica II;

fonetica sperimentale;

audiometria.

d) Area clinica:

patologia e clinica foniatrica I;

patologia e clinica foniatrica II;

patologia e clinica foniatrica III;

audiologia;

patologia e clinica O.R.L.

e) Area terapeutica:

terapia e riabilitazione fonetica I;

terapia e riabilitazione fonetica II;

terapia e riabilitazione fonetica III;

fonochirurgia.

f) Area delle scienze correlate:

neuropatologia, in rapporto con la foniatria;

neuropsichiatria infantile.

g) Area medico-legale e sociale:

medicina legale e infortunistica in foniatria;

foniatria preventiva e sociale.

Art. 707. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale.

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Scienze basiche fisiche (ore 100):

informatica medica e strumentazione biomedica	ore	50
fisica acustica	»	50

Scienze basiche biologiche (ore 200):

anatomia dei sistemi uditivo e fonatorio	»	50
fisiologia dei sistemi uditivo e fonatorio	»	50
fonetica ed elementi di linguistica	»	50
psicologia I.	»	50

Diagnostica (ore 100):

audiometria.	»	100

Area elettiva: ore 400.

2° Anno:

Scienze basiche fisiche (ore 50):

tecnica di analisi della voce	ore	50

Scienze basiche biologiche (ore 50):
psicologia II ore 50

Diagnostica (ore 100):
semeiotica foniatrica I » 50
fonetica sperimentale » 50

Clinica (ore 100):
patologia e clinica foniatrica I » 100

Terapeutica (ore 100):
terapia e riabilitazione fonetica I » 100

Area elettiva: ore 400.

3° Anno:

Diagnostica (ore 50):
semeiotica foniatrica II ore 50

Clinica (ore 200):
patologia e clinica foniatrica II » 100
patologia e clinica O.R.L. » 50
audiologia » 50

Terapeutica (ore 100):
terapia e riabilitazione fonetica II. » 100

Scienze correlate (ore 50):
neuropsichatria infantile » 50

Area elettiva: ore 400.

4° Anno:

Clinica (ore 100):
patologia e clinica foniatrica III ore 100

Terapeutica (ore 150):
terapia e riabilitazione fonetica III » 100
fonochirugia » 50

Scienze correlate (ore 50):
neuropatologia in rapporto con la foniatria . » 50

Medico-legale e sociale (ore 100):
medicina legale e infortunistica in foniatria . . . . . . » 25
foniatria preventiva e sociale » 75

Area elettiva: ore 400.

Art. 708. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti, divisioni, ambulatori e laboratori:

divisioni di O.R.L.;
ambulatorio O.R.L.;
laboratori di O.R.L..

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1989
Registro n. 15 Istruzione, foglio n. 259

89A1527

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1988.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1987 concernente modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1987, con il quale è stato disposto l'adeguamento delle norme statutarie del corso di laurea in medicina e chirurgia alla nuova tabella XVIII dell'ordinamento didattico universitario relativa a detto corso di laurea;

Considerato che il Consiglio universitario nazionale nelle sedute del 19 marzo e 16 aprile 1988 ha riesaminato la proposta di modifica dello statuto che ha dato luogo al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1987 sopra descritto;

Ritenuta la necessità di provvedere a rettificare il citato decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1987, secondo i pareri espressi dal Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1987, di modifica dello statuto dell'Università degli studi di Napoli, è rettificato come di seguito indicato:

3. Area della struttura, funzione e metabolismo delle molecole di interesse biologico.

Nel corso integrato di chimica propredeutica biochimica l'insegnamento di «chimica applicata alle scienze biomediche» cambia la denominazione in «chimica medica».

8. Area della patologia sistematica ed integrata medico-chirurgica.

Tra le discipline del corso integrato malattie del sistema endocrino e del metabolismo è inserito l'insegnamento di «fisiopatologia endocrina».

10. Area delle scienze neurologiche.

Tra le discipline del corso integrato malattie del sistema nervoso è inserito l'insegnamento di «neuropatologia».

11. Area delle specialità medico-chirurgiche.

Tra le discipline del corso integrato malattie dell'apparato locomotore è inserito l'insegnamento di «ortopedia pediatrica».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1989
Registro n. 113 Istruzione, foglio n. 81

89A1503

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Reggio Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Reggio Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 1240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Reggio Calabria, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 112 sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in «biochimica e chimica clinica» e di quella in «chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso».

Scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica

Art. 113. — È istituita la scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica presso l'Università degli studi di Reggio Calabria, facoltà di medicina e chirurgia, sede di Catanzaro.

La scuola ha lo scopo di offrire una qualificazione scientifica e professionale ai laureati che intendono dedicarsi alle discipline biochimiche e chimico cliniche con indirizzo diagnostico e analitico di laboratorio.

Attesa la diversa provenienza degli specializzandi, secondo quanto precisato dal successivo art. 116, e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della biochimica e chimica clinica, la scuola si articola negli indirizzi:

a) diagnostico;
b) biochimico e clinico analitico.

La scuola rilascia i titoli di specialista in biochimica e chimica clinica ad indirizzo diagnostico e in biochimica e chimica clinica ad indirizzo biochimico e chimico analitico.

Art. 114. — La scuola ha la durata di quattro anni

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di due più due iscritti per ciascun anno di corso, per un totale di sedici specializzandi.

Art. 115 — Ai sensi delle norme generali concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di medicina e chirurgia, Università di Reggio Calabria, mediante l'istituto di oncologia sperimentale e clinica

Art. 116. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione a:

a) biochimica e chimica clinica, indirizzo diagnostico, i laureati in medicina e chirurgia;

b) biochimica e chimica clinica, indirizzo biochimico-clinico analitico, i laureati in medicina e chirurgia, scienze biologiche, scienze naturali, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche, chimica.

Per l'iscrizione alla scuola (indirizzo diagnostico) è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 117. — La scuola comprende:

otto aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo diagnostico:

a) biochimica generale;

b) biochimica e genetica molecolare;

c) biochimica e chimica analitico-strumentale;

d) metodologia e tecnologia di laboratorio;

e) biochimica e diagnostica biochimica prenatale;

f) biochimica clinica e biochimica diagnostica di laboratorio;

g) immunologia e microbiologia diagnostiche;

h) biometria;

otto aree di insegnamento e tirocinio professonale per l'indirizzo biochimico analitico:

i) biochimica generale;

l) biochimica e genetica molecolare;

m) biochimica e chimica analitico-strumentale;

n) metodologia e tecnologia di laboratorio;

o) morfologia e fisiopatologia umane;

p) biochimica clinica ed applicata;

q) immunologia applicata;

r) biometria;

Art. 118. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Biochimica generale:
biochimica dinamica;
biochimica dei tessuti e degli organi.

b) Biochimica e genetica molecolare:
biologia molecolare;
ingegneria genetica.

c) Biochimica e chimica analitico-strumentale:
biochimica e chimica analitico-strumentale I con esercitazioni;
biochimica e chimica analitico-strumentale II con esercitazioni.

d) Metodologia e tecnologia di laboratorio:
metodologia e tecnica dei prelevamenti;
organizzazione di laboratorio ed automazione;
metodologia e tecnica della gestione di laboratorio;
prospettive diagnostiche delle tecnologie biochimiche e chimiche emergenti;
elementi di legislazione sanitaria e norme di sicurezza.

e) Biochimica e diagnostica biochimica prenatale:
biochimica embrionale e fetale;
diagnostica biochimica prenatale e citogenetica.

f) Biochimica clinica e biochimica diagnostica di laboratorio:
biochimica ematologica;
biochimica patologica;
citologia ed ematologia diagnostica;
biochimica diagnostica degli ormoni;
chimica clinica diagnostica;
enzimologia clinica;
profili biochimici diagnostici;
biochimica clinica dei farmaci e dei veleni;
biochimica diagnostica oncologica.

g) Immunologia e microbiologia diagnostiche:
microbiologia diagnostica;
immunologia diagnostica.

h) Biometria:
biometria e statistica sanitaria.

i) Biochimica generale:
chimica fisica dei sistemi biologici;
biochimica generale;
biochimica applicata con esercitazioni;
biochimica dinamica;
biochimica dei tessuti e degli organi.

l) Biochimica e genetica molecolare:
biologia molecolare e ingegneria genetica.

m) Biochimica e chimica analitico-strumentale:
elementi di chimica analitica e di analisi strumentale;
biochimica e chimica analitico-strumentale.

n) Metodologia e tecnologia di laboratorio:
raccolta, conservazione e trattamento dei campioni biologici;
l'automazione e l'informatica in chimica clinica;
tecnologie biochimiche e chimiche emergenti;
elementi di legislazione sanitaria e norme di sicurezza;
organizzazione dei laboratori ed automazione.

o) Morfologia e fisiopatologia umane:
(*) elementi di morfologia e fisiopatologia generale e cellulare;
(*) elementi di patologia generale;
istituzione di fisiopatologia.

p) Biochimica clinica ed applicata:
chimica clinica I con esercitazioni;
enzimologia clinica;
biochimica endocrinologica;
biochimica ematologica;
chimica clinica II con esercitazioni;
profili biochimici;
dosaggi enzimatici;
farmaci e veleni;
tecniche radioisotopiche in laboratorio;
analisi farmacologiche e tossicologiche;
chimica clinica comparata.

q) Immunologia applicata:
immunologia e tecniche immunologiche;

r) Biometria.
(*) elementi di matematica;
biometria.

(*) Insegnamenti la cui obbligatorietà è differenziata in dipendenza della laurea

Art. 119. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

INDIRIZZO DIAGNOSTICO

1° Anno:

Biochimica generale (ore 50):

biochimica dinamica . . . . ore 40

Biochimica e genetica molecolare (ore 80):

biologia molecolare . . . . » 40

ingegneria genetica . . . . » 40

Biometria (ore 60):

biometria e statistica sanitaria. . . . » 60

Biochimica e chimica analitico-strumentale (ore 150):

biochimica e chimica analitico-strumentale I con esercitazioni. . . . . » 150

Metodologia e tecnologia di laboratorio (ore 60):

metodologia e tecniche di prelevamenti . . . . » 60

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Biochimica generale (ore 40):

biochimica dei tessuti e degli organi ore 40

Biochimica clinica e biochimica diagnostica di laboratorio (ore 180):

biochimica ematologica . . . . » 60

biochimica patologica . . . . » 60

citologia ed ematologia diagnostica . » 60

Immunologia e microbiologia diagnostiche (ore 60):

microbiologia diagnostica . . . . » 60

Biochimica e chimica analitico-strumentale (ore 120):

biochimica e chimica analitico-strumentale II con esercitazioni . . . . » 120

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Biochimica e diagnostica biochimica prenatale (ore 50):

biochimica embrionale e fetale . . . ore 50

Biochimica clinica e biochimica diagnostica di laboratorio (ore 240):

biochimica diagnostica degli ormoni » 80

chimica clinica diagnostica . . . . . . » 80

enzimologia clinica . . . . » 80

Immunologia e microbiologia diagnostiche (ore 80):

immunologia diagnostica . . . . » 80

Metodologia e tecnologia di laboratorio (ore 30):

organizzazione di laboratorio e automazione. . . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Biochimica clinica e biochimica diagnostica di laboratorio (ore 240):

profili biochimici diagnostici . . . . . ore 80

biochimica clinica dei farmaci e dei veleni . . . . » 80

biochimica diagnostica oncologica. . » 80

Metodologia e tecnologia di laboratorio (ore 80):

metodologia e tecnica della gestione di laboratorio . . . . » 30

prospettive diagnostiche delle tecnologie biochimiche e chimiche emergenti . . . » 30

elementi di legislazione sanitaria e norme di sicurezza . . . . » 20

Biochimica e diagnostica biochimica prenatale (ore 80):

diagnostica biochimica prenatale e citogenetica. . . . . » 80

Monte ore elettivo: ore 400.

INDIRIZZO BIOCHIMICO E CHIMICO ANALITICO

1° Anno:

Biochimica e chimica analitico-strumentale (ore 60):

elementi di chimica analitica e di analisi strumentale (*) . . . . ore 60

Biometria (ore 80):

elementi di matematica (**) . . . . . » 40

biometria . . . . » 40

Morfologia e fisiopatologia umane (ore 100):

elementi di morfologia e fisiopatologia cellulare e generale (***)	ore	40
elementi di patologia generale (****)	»	60

Biochimica generale (ore 160):

chimica fisica dei sistemi biologici	»	50
biochimica generale	»	50
biochimica applicata con esercitazioni	»	60

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Biochimica generale (ore 40):

biochimica dinamica	ore	40

Biochimica e chimica analitico-strumentale (ore 105):

biochimica e chimica analitico-strumentale	»	105

Biochimica e genetica molecolare (ore 50):

biochimica molecolare e ingegneria genetica	»	50

Biochimica clinica ed applicata (ore 105):

chimica clinica I con esercitazioni	»	105

Morfologia e fisiopatologia umane (ore 60):

istituzioni di fisiopatologia	»	60

Metodologia e tecnologia di laboratorio (ore 40):

raccolta, conservazione e trattamento dei campioni biologici	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Biochimica generale (ore 40):

biochimica dei tessuti e degli organi	ore	40

Immunologia applicata (ore 60):

immunologia e tecniche immunochimiche	»	60

Biochimica clinica ed applicata (ore 300):

enzimologia clinica	»	60
biochimica endocrinologica	»	60
biochimica ematologica	»	60
chimica clinica II con esercitazioni	»	120

Monte ore elettivo. ore 400.

4° Anno:

Biochimica clinica ed applicata (ore 270):

profili biochimici	ore	90
analisi farmacologiche e tossicologiche	»	90
chimica clinica comparata	»	90

Metodologia e tecnologia di laboratorio (ore 130):

l'automazione e l'informatica in chimica clinica	»	50
tecnologie biochimiche e chimiche emergenti	»	40
elementi di legislazione sanitaria e norme di sicurezza	»	20
organizzazione di laboratori e automazione	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

(*) Obbligatorio per i laureati in scienze biologiche, medicina e chirurgia.

(**) Obbligatorio per i laureati in farmacia, medicina e chirurgia.

(***) Obbligatorio per i laureati in chimica, chimica e tecnologia farmaceutiche.

(****) Obbligatorio per i laureati in chimica, scienze biologiche, farmacia

Art. 120. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

servizi di laboratorio della facoltà di medicina e negli istituti e dipartimenti della facoltà di medicina e discipline inerenti alle finalità scientifiche della scuola.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali

Scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso

Art. 121. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso presso l'Università degli studi di Reggio Calabria sede di Catanzaro tramite la cattedra di chirurgia generale II, istituto di oncologia e clinica.

La scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso ha lo scopo di fornire le competenze professionali sia per il trattamento delle urgenze chirurgiche spontanee e traumatiche, sia per il trattamento dei politraumatizzati in corso di pubbliche calamità. La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso.

Art. 122. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in due per ciascun anno di corso, per un totale di dieci specializzandi.

Art. 123. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia di Catanzaro, cattedra di chirurgia generale II, istituto di oncologia sperimentale e clinica.

Art. 124. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 125. — La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) chirurgia e propedeutica chirurgica;

b) chirurgia d'urgenza;

c) pronto soccorso;

d) diagnostica;

e) anestesia e rianimazione;

f) medicina sociale.

Art. 126. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Chirurgia e propedeutica chirurgica;

chirurgia generale;

tecniche operatorie;

fisiopatologia chirurgica;

chirurgia sperimentale.

b) Chirurgia d'urgenza:

chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso;

chirurgia di guerra;

chirurgia ginecologica;

chirurgia maxillo-facciale;

chirurgia pediatrica;

chirurgia plastica e riparatrice;

chirurgia del politraumatizzato;

chirurgia toracica;

chirurgia urologica;

chirurgia vascolare;

cardiochirurgia;

microchirurgia;

neurochirurgia;

tecniche di alimentazione artificiale nel paziente critico;

traumatologia dell'apparato locomotore.

c) Pronto soccorso:

organizzazione chirurgica delle grandi calamità;

metodologia organizzativa dei disastri sul territorio;

chirurgia di piccolo pronto soccorso.

d) Diagnostica:

patologia clinica;

anatomia ed istologia patologica;

radiologia e tecniche eidologiche (diagnostica per analisi di immagini);

endoscopia diagnostica ed operativa;

angioradiologia.

e) Anestesia e rianimazione:

anestesiologia;

rianimazione e terapia intensiva.

f) Medicina sociale:

medicina legale e delle assicurazioni;

medicina delle comunità.

Art. 127 — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Chirurgia e propedeutica chirurgica (ore 160):

chirurgia generale	ore	70
fisiopatologia chirurgica	»	50
chirurgia sperimentale.	»	40

Chirurgia d'urgenza (ore 70):

chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso	»	70

Pronto soccorso (ore 60):

chirurgia di piccolo pronto soccorso	»	60

Diagnostica (ore 50):

patologia clinica	»	50

Anestesia e rianimazione (ore 40):

anestesiologia	»	40

Medicina sociale (ore 20).

lingua straniera (inglese scientifico)	»	20

Monte ore elettivo ore 400

2° Anno.

Chirurgia e propedeutica chirurgica (ore 100):

chirurgia generale	ore	60
fisiopatologia chirurgica	»	40

Chirurgia d'urgenza (ore 70):

chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso	»	70

Pronto soccorso (ore 50):
chirurgia di piccolo pronto soccorso ore 50
Diagnostica (ore 100):
anatomia ed istologia patologica » 50
endoscopia diagnostica ed operativa » 50
Anestesia e rianimazione (ore 60):
rianimazione e terapia intensiva » 60
Medicina sociale (ore 20):
medicina delle comunità . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Chirurgia e propedeutica chirurgica (ore 60):
chirurgia generale . . . ore 60
Chirurgia d'urgenza (ore 170):
chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso . . . . » 70
microchirurgia . » 30
chirurgia vascolare . . . . » 40
tecniche di alimentazione artificiale nel paziente critico . . . . . » 30
Pronto soccorso (ore 30):
organizzazione chirurgica delle grandi calamità . . . » 30
Diagnostica (ore 80):
radiologia e tecniche eidologiche (diagnostica per l'analisi di immagine) . . . » 50
endoscopia diagnostica ed operativa » 30
Anestesia e rianimazione (ore 60):
rianimazione e terapia intensiva. . . » 60

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Chirurgia e propedeutica chirurgica (ore 60):
chirurgia generale . . . . ore 60
Chirurgia d'urgenza (ore 260):
chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso . . . . » 60
chirurgia ginecologica. . . . . . » 40
chirurgia urologica . . . . » 40
neurochirurgia . . . . » 40
traumatologia dell'apparato locomotore . . . . » 40
chirurgia pediatrica . . . . » 40
Pronto soccorso (ore 40):
metodologia organizzativa dei disastri sul territorio . . . . » 40
Diagnostica (ore 40):
angioradiologia . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno:

Chirurgia e propedeutica chirurgica (ore 50):
tecniche operatorie . . . . ore 50
Chirurgia d'urgenza (ore 310):
chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso . . . . » 70
chirurgia plastica e riparatrice. . . . » 50
cardiochirurgia. . . . . » 40
chirurgia toracica . . . . . . » 60
chirurgia del politraumatizzato . . . » 30
chirurgia maxillo-facciale . . . . . » 30
chirurgia di guerra . . . . » 30
Medicina sociale (ore 40):
medicina legale e delle assicurazioni » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 128. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

chirurgia d'urgenza con particolare riguardo alle urgenze toraco-addominali;
chirurgia generale;
patologia clinica per l'urgenza;
terapia intensiva;
endoscopia;
diagnostica eidologica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1989
Registro n. 9 Istruzione, foglio n. 87

89A1504

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 marzo 1989, n. 127.

Costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel pubblico impiego.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER LA FUNZIONE PUBBLICA

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93, legge-quadro sul pubblico impiego;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-1987;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1988);

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 29 dicembre 1988, n. 554, recante disposizioni in materia di pubblico impiego, e in particolare l'art. 7, comma 6, che prevede la determinazione, mediante apposito decreto, delle modalità di accertamento del possesso e l'individuazione dei criteri oggetto di valutazione dei requisiti culturali e professionali dei candidati al reclutamento di personale a tempo determinato;

Sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Sentito il parere delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, le amministrazioni civili dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e le altre amministrazioni ed enti pubblici istituzionali e territoriali costituiscono, con provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti e secondo le modalità stabilite con il presente decreto, rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, per qualifiche, categorie o profili professionali ascritti a qualifiche funzionali non superiori alla settima, di durata non superiore ad un anno, prorogabile per eccezionali esigenze a due anni.

2. La costituzione dei rapporti di lavoro è consentita per la realizzazione di programmi di intervento nei settori indicati dall'art. 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nonché in altri settori attinenti a servizi di interesse generale individuati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su motivata proposta dell'amministrazione o dell'ente interessato, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio.

3. Limitatamente all'assunzione di personale da adibire a mansioni riferite a qualifiche, categorie o profili professionali per i quali è prescritto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo e dell'eventuale professionalità richiesta, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988.

4. Per gli uffici periferici delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, situati nel territorio della provincia di Bolzano, la normativa del presente decreto è applicata nel rispetto delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Art. 2.

Procedure per l'accertamento dei requisiti

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 3, il personale da adibire a mansioni riferite a qualifiche, categorie o profili professionali ascritti a qualifiche funzionali non superiori alla settima, è reclutato mediante prova selettiva, alla quale sono ammessi, sulla base di una graduatoria formata previa valutazione dei titoli ai sensi dell'art. 3, i candidati che, in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti dai singoli ordinamenti, abbiano presentato domanda nei termini, con le modalità e per le disponibilità di rapporti a tempo pieno e a tempo parziale indicati nell'avviso di reclutamento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. I comuni con popolazione inferiore a 100 mila abitanti provvedono, nell'ambito delle disponibilità di bilancio — nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni — al reclutamento del personale indicato nel comma 1, secondo i sistemi di selezione previsti dai relativi regolamenti, garantendo in ogni caso la pubblicità dell'avviso di reclutamento ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554.

Art. 3.

Formazione della graduatoria

1. Le amministrazioni e gli enti pubblici, con riferimento alle singole qualifiche, categorie o profili professionali ed ai regimi di orario a tempo pieno e a

tempo parziale indicati negli avvisi di reclutamento, predispongono apposite graduatorie, sulla base dei seguenti titoli dichiarati dai candidati nelle domande:

a) votazione riportata nel conseguimento del titolo di studio richiesto;

b) precedenti rapporti di pubblico impiego, anche a tempo determinato, purché non si siano conclusi per demerito.

2. Alla votazione conseguita nel titolo di studio prescritto rispettivamente per l'accesso alla settima e per l'accesso alla quinta ed alla sesta qualifica funzionale è attribuito un punteggio fino al massimo di 4 punti. Per ciascun periodo di nove mesi prestato con rapporto a tempo indeterminato e per ciascun periodo di novanta giorni prestato con rapporto a tempo determinato sono attribuiti, in aggiunta, punti 0,50 fino ad un massimo di punti 6. A parità di punteggio precede in graduatoria il candidato più anziano di età. In nessun caso sono valutati i periodi di servizio a tempo indeterminato che hanno dato luogo a trattamento pensionistico.

3. Qualora il programma di intervento debba essere attuato stabilmente in più sedi di servizio, i candidati sono tenuti a dichiarare nella domanda la sede prescelta tra quelle indicate nell'avviso di reclutamento e sono inclusi soltanto nella graduatoria riferita alla sede medesima.

4. È ammesso a sostenere la prova selettiva un numero di candidati, individuati secondo l'ordine della graduatoria formata ai sensi dei commi precedenti, pari al quintuplo del numero degli incarichi da attribuire con rapporto di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale.

5. All'espletamento della prova selettiva attende apposita commissione presieduta da un dirigente dell'amministrazione o dell'ente e composta da due funzionari di livello non inferiore al settimo, scelti tra il personale, anche in quiescenza, della pubblica amministrazione. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal componente con minore anzianità di servizio.

Art. 4.

Prova selettiva

1. La prova selettiva è intesa ad accertare il possesso del grado di professionalità necessario per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, mediante la soluzione, in tempi predeterminati, di appositi quiz a risposta multipla per le amministrazioni e gli enti pubblici e per i comuni con popolazione superiore ai 100 mila abitanti.

2. Per la valutazione della prova la commissione dispone di 10 punti: essa si intende superata qualora il candidato riporti una votazione non inferiore a 7 decimi.

3. La graduatoria di merito è formulata sommando al punteggio relativo al possesso dei titoli di ammissione, valutati ai sensi dell'art. 3, comma 2, la votazione conseguita nella prova selettiva.

4. L'utilizzazione delle graduatorie previste dall'art. 3, è subordinata all'esaurimento della graduatoria di merito, sempre che ricorrano sopravvenute esigenze che richiedono il reclutamento di ulteriori unità di personale appartenente alla stessa qualifica, categoria o profilo professionale, da destinare alla realizzazione del medesimo programma.

Art. 5.

Norma di rinvio

1. La presentazione dei documenti di rito e di quelli attestanti il possesso dei requisiti culturali e professionali già dichiarati nella domanda, deve avvenire, ai sensi e agli effetti di cui all'art. 7, commi 5, 6 e 7, della legge 22 agosto 1985, n. 444, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di nomina.

2. Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano le norme vigenti dei singoli ordinamenti.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 30 marzo 1989

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MITA

Il Ministro per la funzione pubblica
CIRINO POMICINO

Il Ministro del tesoro
AMATO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1989
Atti di Governo, registro n. 77, foglio n. 14

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

Il testo dell'art. 7, comma 6, della legge n. 554/1988 è il seguente: «Le amministrazioni indicate nel comma 1 possono costituire, con provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti, rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, per profili professionali ascritti a qualifiche funzionali non superiori alla settima e di durata non superiore ad un anno, prorogabile per eccezionali esigenze a due, per la realizzazione, nell'ambito delle previsioni di cui agli accordi sindacali contemplati dalla legge 29 marzo 1983, n. 93 [Legge-quadro sul pubblico impiego, *n.d.r.*], di specifici progetti-obiettivo interessanti, in special modo, i settori della lotta all'evasione fiscale e contributiva, dell'erogazione delle pensioni, del catasto, della tutela dei beni culturali e ambientali, dell'ambiente, della protezione civile, della difesa del suolo e del patrimonio idrico, boschivo e florofaunistico, della difesa del litorale e della sua utilizzazione sociale, dei servizi di assistenza agli anziani ed ai portatori di *handicaps*, dei servizi di prevenzione e recupero in favore dei tossicodipendenti ed altresì i progetti di formazione-lavoro, nonché per ulteriori esigenze concernenti settori da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per la costituzione dei predetti rapporti, limitatamente al personale dei profili professionali che richiedano il solo requisito della scuola dell'obbligo, trovano applicazione le disposizioni previste dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, e successive modificazioni e integrazioni. Per il restante personale si provvede garantendo la pubblicità del reclutamento tramite apposito avviso, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, contenente l'indicazione del numero delle unità richieste e dei requisiti culturali e professionali necessari per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Le modalità di accertamento del possesso dei predetti requisiti, nonché i criteri oggettivi di valutazione sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari e quello delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale».

Il testo dell'art. 16 della legge n. 56/1987 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), come modificato dall'art. 4, commi 4-*bis* e 4-*quinquies*, del D.L. n. 86/1988, richiamato nell'articolo soprariportato, è il seguente:

«Art. 16 (*Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici*). — *1. Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie risultanti dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.*

2. I lavoratori di cui al comma 1 hanno facoltà di iscriversi nella lista di collocamento di una seconda circoscrizione, anche di altra regione, mantenendo l'iscrizione presso la prima. L'anzianità maturata presso quest'ultima viene riconosciuta ai fini della graduatoria.

3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attività si esplichi nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attività si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4.

4. Le modalità di avviamento dei lavoratori nonché le modalità e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

5. Le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in più regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonché i criteri e le modalità per la informatizzazione delle liste.

6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.

8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i Corpi civili militarmente ordinati».

Il comma 4-*ter* dell'art. 4 del D.L. n. 86/1988 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) prevede che: «L'art. 16 della legge 28 febbraio 1987 n. 56, trova applicazione anche nei casi di assunzione a tempo determinato previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 [relativo alle assunzioni temporane di personale presso le amministrazioni dello Stato, *n.d.r.*], e dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70 [riguardante assunzioni temporanee di personale straordinario presso gli enti pubblici, *n.d.r.*], *nonché in ogni altro caso di* assunzioni a termine consentite nelle regioni a statuto ordinario, nelle province, nei comuni e nelle unità sanitarie locali».

Il D.P.C.M. n. 392/1987, richiamato anch'esso nel comma 6 dell'art. 7 della legge n. 554/1988 surriportato, contiene modalità e criteri per l'avviamento e la selezione dei lavoratori ai sensi dell'art. 16 della legge n. 56/1987 recante norme sull'organizzazione del mercato del lavoro.

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 7, comma 6, della legge n. 554/1988 si veda la precedente nota.

— Il D.P.C.M. 27 dicembre 1988 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1988) disciplina l'avviamento e la selezione dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ai fini dell'assunzione della pubblica amministrazione.

— La legge n. 70/1975 concerne disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente.

— Il D.P.R. n. 752/1976 reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego.

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 16 della legge n. 56/1987 si veda la nota alle premesse.

— Per il testo dell'art. 7, comma 6, della legge n. 554/1988 si veda la nota alle premesse.

Nota all'art. 5:

Il testo dell'art. 7, commi 5, 6 e 7, della legge n. 444/1985 (Provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali), è il seguente:

«La presentazione dei documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico dovrà avvenire entro il primo mese di servizio.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto devono essere comunque compensate».

89G0156

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 31 ottobre 1988.

Modificazioni al decreto ministeriale 15 febbraio 1988, n. 104, recante disposizioni applicative del regolamento CEE n. 2358/71 del Consiglio del 26 ottobre 1971 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi, per la campagna di commercializzazione 1988-89.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 2511/88 della commissione dell'8 agosto 1988 che modifica il regolamento CEE n. 1686/72 relativo a talune modalità per quanto riguarda l'aiuto nel settore delle sementi;

Visto il proprio decreto 15 febbraio 1988, n. 104, con il quale sono state emanate le disposizioni applicative del regolamento CEE n. 2358/71 del Consiglio del 26 ottobre 1971 relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi, per la campagna di commercializzazione 1988-89;

Considerata l'esigenza di provvedere alla modifica del proprio precedente decreto del 15 febbraio 1988 in conseguenza delle modifiche comunitarie apportate per gli aiuti alle sementi di riso con il regolamento CEE n. 2511/88;

Decreta:

All'art. 3 del decreto ministeriale 15 febbraio 1988, n. 104, dopo la lettera *b*) viene introdotta la lettera *c*) con la seguente dizione: «che il beneficiario, nel caso delle sementi di riso, abbia fornito la prova che le sementi in questione sono state effettivamente commercializzate come sementi da semina; tale condizione si considera soddisfatta se il beneficiario dimostra che è stato commercializzato per la semina almeno il 95% delle sementi per le quali è richiesto l'aiuto».

All'art. 5 del decreto suddetto, dopo la lettera *e*) viene introdotta la lettera *f*) con la seguente dizione: «nel caso di domanda concernente l'aiuto alla produzione di sementi di riso, la documentazione dovrà essere integrata anche dalla dichiarazione, rilasciata dal produttore selezionatore che ha ottenuto la certificazione ufficiale del quantitativo di semente di riso per i quale viene richiesto l'aiuto, che il quantitativo stesso è stato per almeno il 95% effettivamente commercializzato come semente da semina.

La precitata dichiarazione va genericamente riferita alla situazione complessiva del produttore selezionatore dichiarante, relativamente alle sementi di riso, per le quali viene richiesto l'aiuto, che sono state prodotte nel 1988 e commercializzate nella campagna 1988-89.

La prova che le sementi in questione sono state effettivamente commercializzate come sementi da semina sussiste per i quantitativi ufficialmente certificati e:

1) venduti ad aziende agricole risicole italiane, sia direttamente che per il tramite di altre figure commerciali (rivenditori), nei limiti dell'effettivo fabbisogno delle stesse aziende agricole per le semine del 1989;

2) esportati in Paese produttore di riso della CEE per essere utilizzati come sementi da semina;

3) esportati verso Paesi terzi.

La dimostrazione dell'avvenuta effettiva utilizzazione come semente da semina è costituita, oltre che dalla fatturazione dei quantitativi commercializzati:

dal regolare utilizzo dei certificati rilasciati dall'Ente nazionale risi, ai sensi della legge 21 dicembre 1931, n. 1785 e, successive modificazioni, per il trasferimento delle sementi di riso dai magazzini della ditta selezionatrice all'azienda agricola utilizzatrice, per quanto concerne i quantitativi di cui al precedente punto 1);

dal regolare utilizzo dell'attestazione rilasciata all'Ente nazionale risi, ai sensi del decreto ministeriale 10 dicembre 1987, n. 581 per l'esportazione di riso dall'Italia, nonché da dichiarazione dell'organismo competente del Paese destinatario dell'avvenuto utilizzo delle sementi importate come sementi per le semine del 1989, per quanto concerne i quantitativi di cui al precedente punto 2);

dal regolare utilizzo dell'attestazione rilasciata dall'Ente nazionale risi, ai sensi del decreto ministeriale 10 dicembre 1987 n. 581, per la esportazione di riso dall'Italia, per quanto concerne i quantitativi di cui al precedente punto 3).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1988

Il Ministro: MANNINO

89A1556

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 5 aprile 1989.

Modificazione all'allegato al decreto ministeriale 2 maggio 1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, per quanto riguarda la Maduramicina ammonio.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto 2 maggio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136/1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, modificato dai seguenti decreti:

3 marzo 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66/1986;

31 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107/1987;

27 maggio 1987, n. 351, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200/1987;

24 marzo 1988, n. 136, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103/1988;

25 marzo 1988, n. 137, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103/1988;

Visto, altresì, il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, supplemento ordinario n. 112 del 14 maggio 1988, riguardante il recepimento di quindici direttive CEE relative alla produzione e commercializzazione di mangimi, incluse nell'elenco *B* allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183, recante coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sopracitata;

Vista la direttiva della commissione n. 88/483/CEE, del 14 luglio 1988, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» CEE n. L 237 del 27 agosto 1988, con la quale è stato modificato, tra l'altro, l'allegato II della direttiva n. 70/524/CEE, del 23 novembre 1970, relativi agli additivi nell'alimentazione degli animali, con il disporre l'ammissione, in via transitoria della Maduramicina ammonio;

Sentita la commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, che ha espresso parere favorevole;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 22 dicembre 1988;

Visto l'art. 6, sub *u)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato al decreto 2 maggio 1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, citato nelle premesse, è modificato in conformità all'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1989

Il Ministro della sanità
DONAT CATTIN

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

ALLEGATO

Alla parte I, principi attivi, gruppo D) coccidiostatici e altre sostanze medicamentose è aggiunta la seguente voce:

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo		Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/Kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm = mg/Kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/Kg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maduramicina ammonio	$C_{47}H_{83}O_{17}N$ (sale ammonico di polietere monocarbossilico prodotto da Actinomadura Yumaensis)	Polli da ingrasso	—	5	100.000	5	Indicare nel modo d'impiego: — somministrazione vietata almeno sette giorni prima della macellazione; — pericoloso per gli equini; — indicare in etichetta norme di sicurezza e avvertenza al fine di proteggere la salute degli operatori ed evitare, in particolare, ogni esposizione all'additivo, all'integratore o al mangime, soprattutto mediante contatto o inalazione.	30-11-1989

89A1578

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 31 marzo 1989.

Proroga dei termini per la revisione generale per l'anno 1989 di autovetture e rimorchi immatricolati nella provincia di Milano.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 55 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo modificato dall'art. 5 della legge 24 marzo 1980, n. 85, secondo il quale il Ministro dei trasporti dispone, con propri decreti, la revisione generale o parziale dei veicoli a motore e dei rimorchi;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1981 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 4 febbraio 1981) che stabilisce quali siano le categorie dei veicoli da sottoporre annualmente a revisione generale;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 1988 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 12 dicembre 1988) con il quale è stata disposta per il 1989 la revisione delle autovetture ad uso privato immatricolate per la prima volta entro il 1978 e non revisionate da oltre un quinquennio nonché dei rimorchi di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate immatricolati entro il 1983 e non revisionati da oltre un quadriennio;

Preso atto delle contingenti difficoltà operative dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile di Milano;

Tenuto conto dell'esigenza, ripetutamente prospettata dalle associazioni di categoria della provincia di Milano, di assicurare comunque la circolazione degli autoveicoli, nel rispetto delle vigenti norme;

Decreta:

Art. 1

I termini di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 6 dicembre 1988 citato nelle premesse, fissati al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 ottobre sono, per il corrente anno 1989, rispettivamente prorogati al 30 giugno, 30 settembre, 30 novembre e 31 dicembre limitatamente ai veicoli, di cui al terzo alinea delle premesse, immatricolati nella provincia di Milano.

Roma, addì 31 marzo 1989

Il Ministro: SANTUZ

89A1576

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 marzo 1989.

Emissione di buoni del Tesoro in ECU con godimento 31 marzo 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 542, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1989;

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1988, n. 541 (legge finanziaria 1989), concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di buoni del Tesoro denominati in ECU;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di buoni del Tesoro denominati in ECU (BTE) fino all'importo massimo di nominali 1.000 milioni di ECU, alla pari, al prezzo di emissione di 100 ECU per ogni 100 di capitale nominale.

Il prestito ha inizio il 31 marzo 1989, scadenza il 6 aprile 1990 e frutta un interesse, per l'intero periodo di trecentosettantuno giorni, non superiore all'11,15%.

I buoni vengono collocati con il sistema dell'asta marginale riferito al tasso d'interesse di cui al precedente comma.

Art. 2.

Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia, le aziende di credito e i loro istituti centrali di categoria, gli istituti di credito speciale e gli operatori di cui al decreto ministeriale del 29 marzo 1988; i quali intervengono in proprio e per conto della clientela.

Gli operatori «non residenti», che partecipano all'asta tramite «banca abilitata», sono facoltizzati a regolare i titoli loro assegnati in ECU oltre che in lire italiane.

Art. 3.

Salvo quanto disposto dagli articoli 8, 9 e 10 del presente decreto, il valore dell'ECU è uguale al valore dell'unità monetaria europea attualmente usata nel Sistema monetario europeo. Tale valore è determinato sulla base degli importi delle valute dei Paesi membri della Comunità europea fissati come appresso.

In conformità al regolamento CEE n. 3180/78 del 18 dicembre 1978 e successive modificazioni, l'unità monetaria europea è attualmente definita quale somma delle seguenti componenti:

0,719	marco tedesco;
1,31	franchi francesi;
0,0878	lira sterlina;
140	lire italiane;
0,256	fiorino olandese;
3,71	franchi belgi;
0,140	franco lussemburghese;
0,219	corona danese;
0,00871	sterlina irlandese;
1,15	dracme greche.

Tale base può essere modificata dalla Comunità europea, anche con riguardo alle valute componenti; nel qual caso il sistema di determinazione dell'ECU sarà modificato in conformità.

Art. 4.

I buoni hanno valore nominale unitario di 1.000 ECU.

Il prestito è rappresentato da un certificato globale al portatore di valore pari all'importo emesso.

Il capitale nominale in ECU assegnato a ciascun operatore verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito in titoli della «gestione centralizzata» in essere presso la Banca d'Italia.

In relazione a ciò, i partecipanti rimasti aggiudicatari debbono comunque avvalersi, direttamente o per il tramite di altro partecipante, dei conti di detta «gestione».

I titoli non hanno circolazione al di fuori della «gestione centralizzata».

Art. 5.

I buoni e relativi interessi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui alla menzionata legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I buoni medesimi sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 6.

Il rimborso dei buoni verrà effettuato il 6 aprile 1990, alla pari, cioè al valore nominale.

Alla stessa data del 6 aprile 1990 verrà effettuato il pagamento degli interessi nella misura che risulterà determinata dalla procedura d'asta prevista dal successivo art. 15, al netto della trattenuta fiscale del 12,50% di cui alla legge 17 novembre 1986, n. 759.

Art. 7.

Il rimborso dei buoni e il pagamento degli interessi verranno effettuati, a scelta del portatore, in ECU, qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto del pagamento, o in lire italiane.

Il capitale da rimborsare e gli interessi da pagare in lire italiane su detti buoni saranno determinati in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi, nel giorno 4 aprile 1990.

Ove necessario, gli importi da corrispondere saranno arrotondati alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi.

Gli operatori «non residenti» potranno ottenere il pagamento degli interessi e il rimborso dei buoni direttamente in ECU, oltre che in lire, avanzandone richiesta tramite la «banca abilitata» intestataria del conto di deposito della gestione centralizzata, entro il mese precedente la data di pagamento.

Ove necessario, gli importi netti da corrispondere in ECU saranno arrotondati alla seconda cifra decimale, per eccesso o per difetto, a seconda che la cifra successiva sia o non sia superiore a 5 millesimi.

Art. 8.

Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia più usato come unità monetaria del Sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere e il capitale da rimborsare saranno pagati in lire italiane sulla base della media aritmetica degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura di cui all'art. 10, e relativi alla data del 4 aprile 1990.

Art. 9.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, l'equivalente dell'ECU in lire sarà determinato come segue:

le componenti dell'ECU (le «componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

la Banca d'Italia calcolerà il valore equivalente dell'ECU in lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;

il tasso di conversione in lire per ciascuna valuta componente sarà pari alla media delle quotazioni di chiusura di questa valuta alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi;

nel caso in cui non sia disponibile la suddetta media per una o più valute «componenti», a causa della chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sarà utilizzato per il calcolo dell'equivalente dell'ECU in lire la più recente media per tale o tali valute rilevata dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 10.

In relazione all'ipotesi di cui all'art. 9, nel caso in cui l'unità ufficiale di qualsiasi valuta componente l'ECU venga alterata per combinazione o divisione, il numero delle unità di quella valuta, come «componente», sarà diviso o moltiplicato nella stessa proporzione.

Nel caso in cui due o più valute vengano consolidate in una singola valuta, gli importi di tali valute come «componenti» saranno sostituiti da un importo in tale singola valuta uguale alla somma degli importi delle valute componenti consolidate espressa in tale singola valuta. Qualora qualsiasi valuta componente sia divisa in due o più valute, l'importo di quella valuta come componente sarà sostituito dagli importi di tali due o più valute, ciascuna delle quali sarà uguale all'importo della precedente valuta componente diviso per il numero delle valute nelle quali tale valuta è stata suddivisa.

Art. 11.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento mediante asta dei suddetti buoni è affidata alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il tasso base (massimo) di collocamento dei buoni di cui al presente decreto è stabilito nella misura dell'11,15% e le eventuali riduzioni dovranno essere pari a 5 centesimi o ad un multiplo di tale cifra. Le diminuzioni contenenti frazioni diverse da 5 centesimi verranno arrotondate per difetto.

Art. 13.

Le offerte degli operatori, riportate su apposito modello predisposto dalla Banca d'Italia, devono contenere l'indicazione del nominale complessivo espresso in ECU dei buoni che essi intendono sottoscrivere per ciascun tasso d'interesse offerto; per ogni singola offerta, multipla di 1.000 ECU, sul modulo andranno pure segnalate, distintamente, la quota parte da regolare in lire e quella da regolare in ECU.

L'offerta complessiva non può essere inferiore a 50.000 ECU.

Sul modello di partecipazione all'asta potranno essere indicate fino a un massimo di cinque offerte. Nello stesso modello dovrà essere comunicata la filiale della Banca d'Italia presso la quale l'operatore intende eseguire il versamento del controvalore in lire dei titoli assegnati, ovvero il corrispondente estero della Banca d'Italia che verrà accreditato per l'importo in ECU. Andrà infine segnalata la sede della Banca d'Italia presso la quale si intendono depositare i titoli in «gestione centralizzata».

Art. 14.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in un'unica busta telata con chiusura a ceralacca oppure in busta Texbol brev. 53400 con i quattro lati termosaldati, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, se recapitate a cura del mittente, devono essere consegnate allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 15,30 del giorno 28 marzo 1989 non verranno prese in considerazione.

Art. 15.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ECU in ordine crescente di tasso d'interesse offerto fino all'11,15%.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il tasso di interesse di aggiudicazione e l'ammontare nominale dei BTE assegnati nonché, distintamente, i regolamenti in lire da quelli in ECU. Detto tasso di aggiudicazione sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 16.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al tasso d'interesse più elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al tasso d'interesse marginale che non possono essere totalmente accolte si procede al riparto proporzionale dell'assegnazione, con i necessari arrotondamenti, sia sulla quota da regolare in lire che su quella da regolare in ECU.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una frazione residuale, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 17.

Il regolamento delle sottoscrizioni, da parte degli operatori assegnatari, sarà effettuato in lire italiane o in ECU, il 31 marzo 1989, senza maggiorazioni di interesse.

Per le sottoscrizioni da regolare in lire italiane, l'operatore provvederà a versare, presso la filiale della Banca d'Italia prescelta, il controvalore del nominale in ECU dei buoni assegnati, determinato sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano nel giorno 28 marzo 1989, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi.

Per le sottoscrizioni da regolare in valuta, l'operatore provvederà ad accreditare presso uno dei corrispondenti esteri della Banca d'Italia, indicati sul modulo di cui all'art. 13, l'ammontare di ECU pari al nominale dei BTE assegnati.

Art. 18.

Il giorno 31 marzo 1989, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, la Banca d'Italia provvederà a riversare:

il controvalore in lire italiane dei BTE regolati dagli operatori in tale valuta, sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano nel giorno 28 marzo 1989, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi;

il controvalore in lire italiane dei BTE regolati dagli operatori direttamente in ECU, sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano nel giorno 29 marzo 1989, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi.

La menzionata sezione di tesoreria emetterà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 19.

L'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui BTE e al rimborso, a scadenza, dei buoni stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, sono affidati alla Banca d'Italia.

Le somme occorrenti per dette operazioni verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di pagamento degli interessi e di rimborso dei buoni saranno regolati dalla apposita convenzione stipulata in data 19 ottobre 1988.

La consegna del certificato globale di cui al precedente art. 4 sarà effettuata presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa centrale.

Tutti gli atti comunque riguardanti il collocamento dei buoni di cui al presente decreto, compresi il conto e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 20.

L'onere per il rimborso del capitale e quello per il pagamento degli interessi faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1989
Reg. n. 10 Tesoro, foglio n. 173

89A1555

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 4 aprile 1989.

Modificazione al provvedimento CIP n. 7/1989 del 28 febbraio 1989 concernente, fra l'altro, l'apposizione delle etichette sulle bombole di G.P.L. (Provvedimento n. 8/1989).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti CIP n. 10 del 27 febbraio 1981, n. 50 del 15 dicembre 1982, n. 17 del 12 giugno 1984, n. 20 del 26 marzo 1986 e n. 7 del 4 febbraio 1987;

Visto il provvedimento CIP n. 7/1989 del 28 febbraio 1989 con il quale, tra l'altro, è stata disposta a decorrere dal 1° aprile 1989 l'apposizione di etichette sulle bombole, riportanti il prezzo di vendita al negozio del rivenditore ed il peso netto del prodotto contenuto;

Ritenuto che, in relazione alla predetta decorrenza, l'Unione petrolifera, con telex n. 948 del 23 marzo 1989, ha chiesto una proroga del termine anzidetto in considerazione dei tempi tecnici necessari per provvedere alla etichettatura anche delle bombole giacenti presso i rivenditori;

Considerato che appare opportuno aderire alla predetta richiesta al fine di consentire la corretta applicazione delle etichette sulle bombole di G.P.L.;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Il termine del 1° aprile 1989, previsto dal provvedimento CIP n. 7/1989 in data 28 febbraio 1989, è differito, unicamente per quanto concerne l'apposizione delle etichette sulle bombole di G.P.L., al 1° giugno 1989.

Roma, addì 4 aprile 1989

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della Giunta
BATTAGLIA

89A1612

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 16 febbraio 1989, n. 9.

Istruzioni per l'ammissione alla regolarizzazione del pagamento dei contributi, dei premi e dei relativi accessori mediante cessione agli istituti previdenziali ed assistenziali dei crediti vantati dai datori di lavoro nei confronti dello Stato, delle altre pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici. Art. 1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito in legge 31 gennaio 1986, n. 11 ed art. 6, comma 26, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito in legge 29 febbraio 1988, n. 48.

Alle amministrazioni centrali dello Stato

Alle aziende e amministrazioni autonome dello Stato

Alla Direzione generale del Tesoro

Alle ragionerie centrali presso le amministrazioni centrali dello Stato ed ai servizi ed uffici di ragioneria presso le aziende ed amministrazioni autonome dello Stato

Alle ragionerie regionali dello Stato

Alle ragionerie provinciali dello Stato

All'INPS - Direzione generale

Al rappresentante del Ministero del tesoro in seno al collegio dei revisori dei conti delle UU.SS.LL.

1. — Come è noto, l'art. 1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito in legge 31 gennaio 1986, n. 11, ha previsto:

«I datori di lavoro che vantano crediti maturati in base alla legge, a contratto o ad altro titolo valido, nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici, sono ammessi alla regolarizzazione del pagamento dei contributi e dei premi e dei relativi oneri accessori mediante cessione dei predetti crediti. Tali cessioni non sono soggette all'azione revocatoria di cui all'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro. Gli enti cessionari hanno facoltà di trasferire i crediti ad essi ceduti al Ministero del tesoro, a conguaglio delle anticipazioni di cui all'art. 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370».

L'art. 6, comma 26, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito in legge 29 febbraio 1988, n. 48, ha previsto:

«Ferma restando la validità delle cessioni di credito effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fra i crediti di cui all'art. 1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, non sono compresi quelli vantati nei confronti dell'Amministrazione finanziaria dello Stato per rimborsi di imposte, tasse od altri oneri fiscali. La disposizione del predetto comma 9, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si applica nel senso che i crediti ammesi a cessione si debbono riferire a titolo originario al datore di lavoro cedente e che il trasferimento dei crediti da parte degli enti cessionari al Ministero del tesoro a conguaglio delle anticipazioni di tesoreria ha l'effetto di accreditare a favore degli enti medesimi importi pari a quelli dei crediti ceduti a partire dalla data della cessione del credito dei datori di lavoro agli enti previdenziali ed assistenziali. Entro novanta giorni dalla notificazione della cessione del credito, l'amministrazione debitrice deve comunicare se intende contestare il credito o se lo riconosce».

2. — Con circolari n. 61 del 18 dicembre 1986 (prot. n. 141516) e n. 22 del 12 maggio 1988 (prot. n. 127321) sono state impartite istruzioni riguardanti l'ammissione alla regolarizzazione del pagamento dei contributi, dei premi e dei relativi oneri accessori mediante cessione agli istituti previdenziali ed assistenziali dei crediti vantati dai datori di lavoro nei confronti esclusivamente dello Stato, e non anche di altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici rientrando la problematica nella loro sfera di autonomia.

Poiché in sede attuativa delle cennate disposizioni sono sorte talune perplessità interpretative e procedurali, si ritiene necessario in questa sede impartire nuove istruzioni organiche riguardanti l'intera materia, in sostituzione di quelle parziali già impartite con le citate circolari n. 61 e n. 22.

3. — A tal fine, premesso che la figura della cessione del credito è già presente nella normativa civilistica (articoli 1260 e seguenti del codice civile) ed in quella giuscontabilistica (articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni), giova precisare che le norme citate nel precedente punto 1 costituiscono disposizioni particolari concernenti la figura di cessione cosiddetta impropria dei crediti, in quanto consentono di utilizzare taluni crediti come mezzi di pagamento di debiti contributivi verso gli enti previdenziali ed assistenziali, con possibilità per questi ultimi di cedere i crediti stessi al Ministero del tesoro a conguaglio delle anticipazioni di tesoreria: di qui la necessità di rendere omogenei gli adempimenti cui devono uniformarsi tutti i soggetti interessati alla normativa di che trattasi.

4. — In ordine alla portata delle predette disposizioni particolari, merita soffermarsi su alcuni aspetti generali imprescindibili:

A) I crediti oggetto di cessione possono essere esclusivamente quelli «maturati» in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, posseduti dal cedente a titolo originario. Non sono cedibili, a far tempo dal 31 dicembre 1987, i crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione

finanziaria dello Stato per rimborsi di imposte, tasse od altri oneri fiscali. Sono da considerare maturati i crediti nei confronti dei quali sia scaduto il termine di pagamento, previsto dalla legge, dal contratto o da altro titolo e che, quindi, siano in possesso dei requisiti della certezza, della liquidità e della esigibilità. Peraltro, giova evidenziare che l'esistenza dei predetti requisiti non può prescindere dalla condizione che l'amministrazione pubblica debitrice abbia già adottato gli occorrenti atti d'impegno (individuando il creditore, l'esatto importo da pagare ed il capitolo di bilancio a carico del quale è stata imputata la spesa) e che gli stessi risultino debitamente registrati o vistati dall'organo di controllo (Corte dei conti per le amministrazioni statali e Co.Re.Co. per le amministrazioni locali e le unità sanitarie locali), nei casi previsti dai singoli ordinamenti contabili.

B) La cessione deve avvenire «pro solvendo» e produce il trasferimento della titolarità del credito nel cessionario ma non anche il rischio dell'eventuale insolvenza del debitore ceduto.

C) Non è previsto, per la validità della cessione, l'assenso del debitore e ciò in quanto per quest'ultimo è indifferente dover adempiere a mani di uno, o di un altro soggetto, visto che egli è già, e comunque, debitore.

D) Non è prevista una regola specifica in ordine alla forma che deve assumere la cessione, tuttavia, tenuto conto che l'art. 69 della legge di contabilità generale dello Stato, di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, prescrive, per la cessione dei crediti vantati verso lo Stato, l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata, è da ritenere imprescindibile almeno l'adozione di una scrittura privata autenticata, secondo gli elementi contenutistici fissati da ciascun ente cessionario.

E) La cessione dei crediti costituisce mezzo di pagamento sia dei debiti contributivi pregressi che di quelli correnti, non avendo la norma previsto alcuna limitazione al riguardo.

F) L'atto di cessione deve essere notificato a cura del cedente, cui spetta la facoltà di avvalersi di tale mezzo di pagamento, all'amministrazione pubblica debitrice (con esatta individuazione dell'ufficio competente) ed all'ente previdenziale o assistenziale cessionario. Giova puntualizzare che la notifica dell'atto di cessione non produce automaticamente il trasferimento della titolarità del credito al cessionario e, quindi, non costituisce «ex se» adempimento della obbligazione del cedente verso il cessionario. L'operazione di cessione si perfeziona solo con la comunicazione che deve rendere l'amministrazione debitrice ceduta entro novanta giorni dalla notificazione dell'atto di cessione. Pertanto, dalla data della notifica all'ente cessionario dell'atto di cessione fino alla data di ricevimento della predetta comunicazione da parte del cessionario medesimo, la cessione non produce effetti estintivi della obbligazione contributiva ma sospende la scadenza del termine di pagamento ai fini del computo delle sanzioni a carico del cedente. Se, con la comunicazione, l'amministrazione debitrice riconosce il credito ceduto, la cessione si perfeziona ed esplica effetti *ex tunc* ai fini dell'adempimento dell'obbligazione contributiva da parte del cedente, a carico del quale rimangono solo gli eventuali interessi di dilazione decorrenti tra la data di scadenza del debito contributivo e quella dell'effettiva riscossione del credito da parte dell'ente cessionario. Se, invece, con la comunicazione l'amministrazione debitrice non riconosce il credito ceduto, la cessione non si perfeziona ed il cedente è tenuto al pagamento del debito contributivo e degli oneri accessori calcolati dalla data di scadenza del debito stesso.

G) La comunicazione deve essere resa dall'amministrazione debitrice entro novanta giorni dalla notificazione dell'atto di cessione e deve preliminarmente contenere la contestazione del credito ceduto oppure il riconoscimento dello stesso. Nel primo caso, la comunicazione deve contenere i motivi della contestazione e, sottoscritta dal dirigente responsabile, deve essere trasmessa all'ente previdenziale o assistenziale cui il credito è stato ceduto ed al creditore cedente. Nel secondo caso, la comunicazione deve contenere, oltre alla denominazione completa del soggetto cedente, alla natura del credito ceduto, agli estremi del titolo rappresentativo (fattura o contratto) anche la data di scadenza del termine di pagamento e se lo stesso è previsto dalla legge, dal contratto o da altro titolo.

La comunicazione di riconoscimento del credito, da compilare secondo l'allegato modello n. 1/*A*, se è resa da un'amministrazione statale, deve contenere, oltre agli elementi di cui sopra, anche gli estremi del decreto di impegno (numero e data) relativo al credito ceduto, il capitolo di bilancio al quale è stata imputata la spesa nonché, quando richiesto dalla normativa contabile, gli estremi di registrazione della Corte dei conti. La comunicazione, sottoscritta dal dirigente responsabile, deve essere trasmessa, entro novanta giorni dalla data della notificazione dell'atto di cessione, all'ente previdenziale o assistenziale a cui il credito è stato ceduto, al creditore cedente ed alla Ragioneria centrale, regionale o provinciale competente.

Della cessione, da cui deriva il trasferimento della titolarità del credito dal cedente al cessionario, deve tenersi conto, da parte delle amministrazioni debitrici e delle ragionerie competenti, in sede di emissione del decreto autorizzativo e del mandato di pagamento.

La comunicazione di riconoscimento del credito, da compilare secondo l'allegato modello n. 1/*B*, se è resa da una pubblica amministrazione diversa dallo Stato, deve contenere, oltre agli elementi di cui al primo capoverso, anche gli estremi dell'atto deliberativo di impegno relativo al credito ceduto, il capitolo di bilancio al quale è stata imputata la spesa nonché, nei casi previsti dai singoli ordinamenti contabili, gli estremi del visto apposto dall'organo di controllo. La comunicazione, sottoscritta dal dirigente amministrativo responsabile, deve essere trasmessa, entro novanta giorni dalla notificazione dell'atto di cessione, all'ente previdenziale o assistenziale a cui il credito è stato ceduto, al creditore cedente ed all'organo interno di controllo (collegio dei revisori dei conti). Della cessione, da cui deriva il trasferimento della titolarità del credito dal cedente al cessionario, deve tenersi debito conto in sede di emissione del mandato di pagamento.

Giova evidenziare che se la comunicazione *de qua* non perviene dall'amministrazione debitrice entro il termine di novanta giorni stabilito dalla norma, in disparte eventuali

responsabilità per la omissione, la cessione non si perfeziona ed il cedente viene a trovarsi nella stessa situazione già rappresentata per il caso di non riconoscimento del credito da parte dell'amministrazione debitrice.

5. — Aspetti peculiari si presentano allorquando gli enti cessionari trasferiscono i crediti al Ministero del tesoro a «conguaglio delle anticipazioni di tesoreria».

Preliminarmente deve evidenziarsi che tale facoltà sembra riferirsi solo all'INPS in ragione del richiamo all'art. 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370 (concernente il servizio pagamento pensioni INPS) contenuto espressamente nell'art. 1, comma 9, del decreto-legge n. 688/1985, convertito in legge n. 11/1986, come integrato dall'art. 6, comma 26, del decreto-legge n. 536/1987, convertito in legge n. 48/1988.

A tal fine, ciascuna sede provinciale dell'INPS deve notificare, con atto debitamente sottoscritto dal legale rappresentante, il trasferimento del credito al Ministero del tesoro a conguaglio delle anticipazioni di cui all'art. 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370:

alla Direzione generale del tesoro, quale cessionaria;
all'amministrazione pubblica debitrice;
al cedente originario.

L'atto di trasferimento, contenente gli elementi distintivi del credito ceduto, deve essere corredato di copia della scrittura privata autenticata di cui al punto 4, lettera *D)*, e della comunicazione rilasciata dall'amministrazione debitrice di cui al punto 4, lettera *G)*, e deve contenere, inoltre, l'indicazione che l'amministrazione debitrice medesima dovrà disporre il pagamento con versamento nella contabilità speciale accesa alla competente sede INPS presso la coesistente sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

Le predette somme saranno, a cura della Direzione generale dell'INPS, versate sul conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, denominato «INPS - Riscossione crediti ceduti al Ministero del tesoro».

L'amministrazione debitrice, ricevuto l'atto del trasferimento del credito da parte dell'INPS in favore del Ministero del tesoro, deve tenerne apposita evidenza ai fini del pagamento da eseguire con le modalità sopra indicate e, una volta disposto il pagamento di che trattasi, deve darne tempestiva comunicazione alla Direzione generale del tesoro.

I tempi e le modalità di attuazione in ordine agli effetti finanziari sui rapporti di tesoreria, derivanti dal trasferimento dei crediti, saranno direttamente regolati e disciplinati tra la Direzione generale del tesoro e l'INPS anche relativamente agli atti di trasferimento effettuati fino alla data della presente circolare.

La Direzione generale del tesoro, quale cessionaria dei crediti trasferiti dall'INPS — oltre a provvedere alla verifica formale degli atti di trasferimento pervenuti, tendente soprattutto ad accertare la presenza dei documenti allegati di cui al precedente punto 5 e dei requisiti dei documenti medesimi di cui al punto 4, lettere *D)* e *G)*, contestando all'INPS, con nota motivata, il trasferimento di quei crediti non aventi i requisiti richiesti — è tenuta a vigilare sulla correntezza dei pagamenti da parte delle amministrazioni debitrici, attraverso le comunicazioni di pagamento pervenute dalle stesse, ed a disporre, facendo ricorso ai mezzi offerti dalla normativa vigente, gli atti e le azioni occorrenti per il recupero delle morosità.

6. — Le istruzioni e le modalità di cui alla presente circolare decorrono dalla data della stessa.

Si allegano, al fine di rendere contenutisticamente omogenei i documenti previsti al punto 4, lettera *G)*, delle presenti istruzioni, i seguenti modelli:

modello n. 1/*A*: fac-simile di comunicazione di riconoscimento del credito che deve rendere l'amministrazione statale;

modello n. 1/*B*: fac-simile di comunicazione di riconoscimento del credito che deve rendere l'amministrazione pubblica diversa dallo Stato.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quale Dicastero preposto alla vigilanza degli istituti previdenziali ed assistenziali interessati all'applicazione della legge di cui all'oggetto, è pregato di divulgare la presente circolare agli istituti destinatari, al fine di una corretta ed omogenea applicazione delle istruzioni ivi contenute.

È fatto carico alle ragionerie ed ai rappresentanti del Tesoro in seno ai collegi di revisione delle UU.SS.LL. in indirizzo di adoperarsi per il rispetto delle procedure indicate e di dare assicurazioni in proposito.

Il Ministro: AMATO

MODELLO N. 1/*A*

Fac-simile di comunicazione
di riconoscimento del credito
da parte di amministrazione statale

All' ....
(denominazione ente previdenziale o assistenziale cui il credito è stato ceduto)

Alla ditta ....
(nominativo ed indirizzo creditore cedente)

Alla Ragioneria centrale (o regionale o provinciale competente)

OGGETTO: *Comunicazione di riconoscimento del credito ai sensi dell'art. 6, comma 26, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48. Cessione credito lire* .... *a* .... *da parte di*..........................

Con riferimento alla scrittura privata autenticata notificata dalla ditta.. in data .... con la quale la ditta medesima ha ceduto a .... il credito di lire.................. vantato nei confronti di questa amministrazione, il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, dichiara, ai sensi e per gli effetti della norma in oggetto indicata, che questa amministrazione (indicare gli estremi dell'ufficio competente) è debitrice della predetta somma verso il nominativo sopra citato.

A tal fine, comunica quanto segue:

1) denominazione creditore ....
2) estremi del titolo rappresentativo del credito ....
(numero e data fattura o contratto)
3) natura della fornitura o dei lavori ....
4) importo del titolo rappresentativo del credito ceduto ....
5) data di scadenza del termine di pagamento ....
6) estremi dell'atto d'impegno..
(natura provv. numero e data)

7) capitolo di bilancio al quale è stata imputata la spesa .... anno ....

8) estremi di registrazione dell'atto di impegno alla Corte dei conti ....

La presente dichiarazione è resa entro il termine di novanta giorni dalla data della notifica dell'atto di cessione, come prescrive la norma richiamata.

Il dirigente responsabile

....

MODELLO N. 1/B

Fac-simile di comunicazione
di riconoscimento del credito
da parte di amministrazione pubblica
diversa dallo Stato

All' ....
(denominazione ente previdenziale o assistenziale cui il credito è stato ceduto)

Alla ditta ....
(nominativo ed indirizzo creditore cedente)

All'organo di controllo

OGGETTO: *Comunicazione di riconoscimento del credito ai sensi dell'art. 6, comma 26, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48. Cessione credito lire* .... *a* .... *da parte di* ....

Con riferimento alla scrittura privata autenticata notificata dalla ditta .... in data .... con la quale la ditta medesima ha ceduto a .... il credito di lire .... vantato nei confronti di questa amministrazione, il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, dichiara, ai sensi e per gli effetti della norma in oggetto indicata, che questa amministrazione (indicare gli estremi dell'ufficio competente) è debitrice della predetta somma verso il nominativo sopra citato.

A tal fine, comunica quanto segue:

1) denominazione creditore ....

2) estremi del titolo rappresentativo del credito ......
....
(numero e data fattura o contratto)

3) natura della fornitura o dei lavori ....

4) importo del titolo rappresentativo del credito ceduto ....
....

5) data di scadenza del termine di pagamento ....

6) estremi dell'atto deliberativo d'impegno.. ....
....
(natura prov. numero e data)

7) capitolo di bilancio al quale è stata imputata la spesa .... anno ....

8) estremi del visto dell'organo di controllo (nei casi previsti dalla legge) ....

La presente dichiarazione è resa entro il termine di novanta giorni dalla data della notifica dell'atto di cessione, come prescrive la norma richiamata.

Il dirigente responsabile

....

89A1557

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Nomina del comitato di sorveglianza della società «Segurfid S.r.l.», con sede legale in Milano, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale 7 aprile 1989 è stato nominato il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società «Segurfid S.r.l.», con sede legale in Milano, via Fabio Filzi, 27, così composto:

Martino dott. Luigi, nato a Napoli il 16 giugno 1949, con studio in Milano, via Finocchiaro Aprile, 9;

Russo rag. Ruggiero, nato ad Orta Nova (Foggia) il 4 marzo 1942, con studio in Milano, via Plinio, 63;

Tumietto dott. Patrizio, nato a Milano l'8 luglio 1946, con studio in Milano, via Finocchiaro Aprile, 9.

89A1582

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale della fondazione «Vervece», in Napoli

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1989, sulla proposta del Ministro dell'interno, la fondazione «Vervece», con sede in Napoli, è stata eretta in ente morale, con approvazione del relativo statuto.

89A1562

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Nomina del commissario liquidatore della società «Cooperativa Fedra - Soc. coop. a r.l.», in Udine

Con deliberazione n. 1122 del 23 marzo 1989, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci della «Cooperativa Fedra - Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, costituita il 22 novembre 1976 per rogito notaio dott. Mario Bronzin di Udine ed ha nominato commissario governativo, per la durata di tre mesi, il dott. Luigi Jannacone con studio in Udine, via Roma, 36.

89A1592

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma. versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
annuale	**L. 265.000**
- semestrale	**L. 145.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
annuale	**L. 40.000**
- semestrale	**L. 25.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
annuale	**L. 150.000**
- semestrale	**L. 85.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
annuale	**L. 40.000**
- semestrale	**L. 25.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
annuale	**L. 150.000**
- semestrale	**L. 85.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
annuale	**L. 500.000**
- semestrale	**L. 270.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	**L. 2.400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.000**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.000**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 80.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.000**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 5.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 200.000**
Abbonamento semestrale	**L. 120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.000**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.***